

# COMUNE DI ELMAS

Prot. n° \_\_\_\_\_

Ordinanza n° 23

## IL SINDACO

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n° 8 di Cagliari in cui si segnala che nell'allevamento ovino, di proprietà del Sig. DEMARTIS ANGELINA nato a TORRALBA il 15/06/1935 residente a ELMAS in Via SACCHI,28, ubicato in località "GIGLIACQUAS" agro di ELMAS codice aziendale 108CA007, è risultato sieropositivo alla prova di sieroagglutinazione rapida (SAR) per la brucellosi n°1 ovino, identificato con contrassegno auricolare a tatuaggio n° ICA059AT:0024 ;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n° 1265;  
VISTA la legge 23 dicembre 1978 n° 833;  
VISTA la legge 09 giugno 1964 n° 615 e successive modifiche;  
VISTA la legge 28 maggio 1981 n° 296;  
VISTA la legge regionale 08 luglio 1985 n° 15;  
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08 febbraio 1954 n° 320;  
VISTO il D.M. 02 luglio 1992 n° 453;  
VISTO il D. L.VO 14 dicembre 1992 n°508;  
VISTO il D.M. 31 maggio 1995 n° 292;  
VISTO il D.L. 18 agosto 2000 n°267 art.54;  
VISTO il D.A.I.S. 24 dicembre 2002 n° 109/6;  
IN ATTESA di ulteriori provvedimenti


## ORDINA

- 1) Sequestro cautelativo dell'allevamento;
- 2) sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne;
- 3) macellazione o abbattimento dei capi reattivi sopra descritti;
- 4) la macellazione o l'abbattimento dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla notifica ufficiale della presente ordinanza in impianti di macellazione autorizzati;
- 5) all'atto della macellazione o dell'abbattimento sono prelevati organi degli animali reattivi e comunque tutto il materiale ritenuto necessario per la ricerca della brucella o del suo genoma;
- 6) effettuazione dell'indagine epidemiologica da parte del Veterinario dell'Azienda USL n°8;
- 7) nel caso in cui i risultati di tutte le prove diagnostiche di cui al punto 5) e dell'indagine epidemiologica di cui al punto 6) permettano di escludere la presenza dell'infezione, la sospensione della qualifica viene revocata;
- 8) salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa, prevista per le infrazioni al DPR 08/02/1954, N.320, che consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.291,14; chiunque contravvenga all'obbligo dell'abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di una somma di € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al proprietario e /o detentore interessato, entra immediatamente in vigore.

ELMAS

LI 09 APR 2003



IL SINDACO

*[Handwritten signature]*

Copia della presente viene notificata al:

-Sig.DEMARTIS ANGELINA Via SACCHI,28 ELMAS

ed inviata per conoscenza:

- Al'Assessorato igiene e sanità - Servizio Veterinario - Cagliari;
- Al Servizio Veterinario della Az.U.S.L. n°8 Via Baccaredda n. 47 - Cagliari;
- Al Veterinario Ufficiale del comune di ELMAS;
- Al Comando Stazione C.C. ELMAS;
- Ai Vigili Urbani ELMAS;